



RDO n. 2559651

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP – LOTTO 2**

**CODICE CIG n. 8289851973**

Responsabile Unico del Procedimento: Fabio BROCCOLATO

**PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE**

**del 31 agosto 2020**

Il sottoscritto dott. Paolo GIACHINO, in qualità di Direttore Generale di FINAOSTA S.p.A.,

**PREMESSO CHE**

- con autorizzazione all'acquisto del 30 aprile 2020 con provvedimento dello scrivente è stata approvata la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in oggetto con il criterio dell'offerta al prezzo più basso;
- per acquisire il servizio è stata indetta una procedura di gara telematica mediante RDO n. 2559651 pubblicata sul MEPA in data 30 aprile 2020 alla quale sono stati allegati il disciplinare di gara e lo schema di contratto che definiscono il servizio richiesto nelle corrispondenti modalità e le condizioni di partecipazione e svolgimento dell'appalto;
- il Bando/Categoria oggetto della RDO n. 2559651 è il seguente: servizi di connettività internet IP;
- la RDO n. 2559651 è una gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta);
- entro il termine stabilito nelle ore 12.00 del 15 maggio 2020 risultano inserite a sistema n. 3 offerte presentate dai seguenti operatori economici:

Operatore economico	Forma di partecipazione	Data
TISCALI ITALIA S.P.A.	Singola	13/05/2020 10:24:00
WIND TRE S.P.A.	Singola	15/05/2020 11:37:00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Singola	14/05/2020 12:12:00

**RICHIAMATI**

1. i Verbali di gara del 18 maggio 2020, del 25 maggio 2020 e del 29 maggio 2020, relativi all'esame della documentazione amministrativa, all'integrazione/regolarizzazione ed all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche;
2. il provvedimento di esclusione del 29 maggio 2020 nei confronti dell'operatore economico WIND TRE S.P.A.;

3. la proposta di aggiudicazione del servizio in esame in favore dell'operatore economico **TISCALI ITALIA S.P.A.** formulata dal RUP Fabio Broccolato in data 29 maggio 2020;
4. il provvedimento di aggiudicazione del 08 giugno 2020 in favore dell'operatore economico **TISCALI ITALIA S.P.A.** ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016;

**DATO ATTO**

1. che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diviene efficace una volta accertati i requisiti in capo all'aggiudicatario;
2. che all'esito delle verifiche effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, risultano le seguenti violazioni definitivamente accertate:
  - cartella di pagamento n. 02520190018173615, anno di imposta 2016, notificata il 22/11/2019 al contribuente (incorporata) ARIA S.R.L. CF 02838760540, derivante da ruoli liquidazione I.V.A., per un debito di Euro 342.054,69;
  - cartella di pagamento n. 02520190008661634, anno di imposta 2015, notificata il 05/06/2019 al contribuente (incorporata) VEESIBLE S.R.L. CF 03430060925, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 21.468,93;
  - cartella di pagamento n. 02520190008661634, anno di imposta 2015, notificata il 05/06/2019 al contribuente (incorporata) VEESIBLE S.R.L. CF 03430060925, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 5.351,88;
  - cartella di pagamento n. 02520170024294261, anno di imposta 2014, notificata il 22/01/2018 al contribuente (incorporata) VEESIBLE S.R.L. CF 03430060925, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 20.530,67;
3. che la fusione mediante incorporazione tra **TISCALI ITALIA S.P.A.**, **VEESIBLE S.R.L.** e **ARIA S.R.L.**, è avvenuta prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla procedura di cui si tratta fissato al 15 maggio 2020;
4. che, all'esito degli approfondimenti effettuati d'ufficio, risulta che **TISCALI ITALIA S.P.A.**
  - rispetto alla cartella di pagamento n. 02520190018173615
    - ha presentato istanza di rateizzazione in data 26 giugno 2020 accolta in data 07 luglio 2020;
  - rispetto alla cartella di pagamento n. 02520190008661634
    - ha presentato istanza di sgravio in data 20 luglio 2020 accolta in data 05 agosto 2020
  - rispetto alla cartella di pagamento n. 02520170024294261
    - ha presentato istanza di sgravio in data 30 giugno 2020 su cui l'operatore economico è in attesa di riscontro;





## CONSIDERATO

1. che per effetto dell'unificazione soggettiva e patrimoniale delle società, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. la società incorporante assume i diritti e gli obblighi di tutte le società partecipanti alla fusione e prosegue in tutti i rapporti con i terzi sorti anteriormente alla modifica della struttura societaria, pertanto, non rileva la circostanza che le notifiche delle cartelle siano precedenti alla fusione delle società incorporate in ragione del dispiegarsi di una vicenda evolutivo/modificativa che comporta il trasferimento delle obbligazioni di pagamento delle imposte tributarie pregresse alla società incorporante (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2019 n. 1415, , Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza del 30 giugno 2016 n. 2937, Cass., sez. VI, 18 novembre 2014 n. 24498, Cassazione civile, sez. lav., 15 febbraio 2013, n. 3820);
2. che l'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che *"Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione."*;
3. che il successivo comma 6 del citato art. 80 stabilisce che *"Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento delle procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1 2 4 e 5"*;
4. che la certificazione trasmessa dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate evidenzia la presenza di carichi fiscali per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
5. che dall'istruttoria effettuata emerge che, con riferimento alle cartelle di pagamento in argomento, non pende alcun giudizio presso l'Autorità Giudiziaria competente;
6. che le previsioni normative attuative di misure a sostegno economico per famiglie i lavoratori e le imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno determinato la sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, non anche la sospensione del termine per la presentazione delle richieste di rateizzazione e/o di definizione agevolata del debito;
7. che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ai fini della verifica in ordine al possesso del requisito di ordine generale, l'amministrazione appaltante deve limitarsi a prendere atto del contenuto dell'attestazione dell'amministrazione finanziaria non residuando alla

✓

stessa alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria (*ex multis* Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013; TAR Campania NA, Sezione VIII, 9 marzo 2020);

8. che non può essere invocato il disposto dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 che consente la partecipazione alle gare qualora l'operatore abbia *"ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande"* poiché nel caso in esame la rateizzazione del debito non rientra nella predetta previsione in quanto è avvenuta successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non rispettando quindi la condizione posta dalla precitata disposizione;
9. che, in riferimento alla cartella di pagamento n. 02520170024294261, la richiesta di sgravio risulta pendente e comunque successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Per tutto quanto sopra richiamato, espresso e considerato

il sottoscritto dott. Paolo GIACHINO, in qualità di Direttore Generale di FINAOSTA S.p.A.,

#### DETERMINA

di dichiarare inefficace l'aggiudicazione disposta con determina del 8 giugno 2020 nei confronti dell'operatore economico TISCALI ITALIA S.P.A. con sede in Cagliari (CA), Località Sa Illetta, ss 195 Km 2.300 s.n.c., C.F. 02508100928

#### DISPONE

- la revoca dell'aggiudicazione del servizio di connettività internet IP – Lotto 2, disposta con determina del 8 giugno 2020 nei confronti dell'operatore economico TISCALI ITALIA S.P.A. con sede in Cagliari (CA), Località Sa Illetta, ss 195 Km 2.300 s.n.c., C.F. 02508100928;
- l'escussione della cauzione provvisoria prodotta dalla società TISCALI ITALIA S.P.A.;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d.lgs 50/2016, a comunicare mediante il Portale Telematico il presente provvedimento di esclusione;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Il Direttore Generale  
(dott. Paolo GIACHINO)

Il RUP  
(dott. Fabio BROCCOLATO)